Circolare n°386/C/2021: Emergenza COVID-19 – Quarantena e malattia – Mess. INPS n°2842/2021.

1 Settembre 2021

L'INPS, con l'allegato messaggio n. 2842/2021, ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla tutela per la *quarantena*, per i *lavoratori "fragili"* e per la *malattia conclamata da COVID-19* di cui all'articolo 26 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020.

L'Istituto, facendo seguito al messaggio n. 1667/2021, ha fornito i seguenti chiarimenti:

QUARANTENA – *art. 26, co.1*

- *risultano valide, ai fini del riconoscimento dell'indennità previdenziale per l'anno 2020, le certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica;*
- le Strutture territoriali dell'Istituto hanno avviato le attività necessarie per la regolarizzazione dei certificati di competenza, precedentemente sospesi per carenza del provvedimento suindicato. L'Istituto procederà al riconoscimento, per l'anno 2020, delle tutele di cui al citato articolo 26 entro i limiti di spesa previsti (pari per il 2020 complessivamente a 663,1 milioni di euro);
- non previsti attualmente dal legislatore appositi stanziamenti, per l'anno 2021, volti alla tutela della quarantena suddetta e, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l'Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso.

LAVORATORI "FRAGILI" – *art. 26, co.2*

- *si procederà a riconoscere la prestazione nel limite degli importi stanziati (pari a complessivi 663,1 milioni di euro per l'anno 2020);*
- per l'anno 2021, visto lo specifico stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1 milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021 (come previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del D.L. n. 41/2021);
- non sono state previste ulteriori proroghe. Infatti, il D.L. n. 105/2021, all'articolo 9, ha previsto la proroga fino al 31 ottobre 2021 delle misure previste per i lavoratori "fragili" solo ai fini dello svolgimento di norma della *"prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto".*

EVENTI CERTIFICATI COME MALATTIA CONCLAMATA DA COVID-19 – *art. 26, co.6*

- *Si procede al riconoscimento della tutela della malattia secondo l'ordinaria gestione, come da indicazioni*

ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

L'Istituto ha, pertanto, precisato che la valorizzazione dei periodi nell'estratto conto dell'assicurato si determina, nei limiti degli stanziamenti previsti, per l'anno 2020, in relazione a:

- codice evento MV6 (quarantena);
- codice evento MV7 (tutela dei lavoratori "fragili").

Per l'anno 2021, si determina, solo per il primo semestre 2021 e limitatamente a:

- codice evento MV7 (tutela dei lavoratori "fragili").

Per quanto non riportato nella presente si rinvia al messaggio allegato.

45959-Messaggio_numero_2842_del_06-08-2021.pdfApri

45959-Circolare n 386_C_2021.pdfApri